



**Sospeso in via cautelare il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
del 4 giugno 2009 in materia di esercizio della pesca
per tramite delle cd. ferrettare**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI **2009**
INformazione

Per comprendere appieno la vicenda, è necessario tracciare un brevissimo quadro preliminare in merito alla natura e il funzionamento delle reti da pesca comunemente denominate ferrettare.

E' utile premettere come, nel Mar Mediterraneo, la cattura dei grandi pesci pelagici, quali, soprattutto, il tonno ed il pesce spada, sia avvenuta per moltissimi anni per tramite di reti denominate spadare.

Più in particolare, nel concetto di "spadara" le reti che vengono utilizzate per la cattura dei pesci pelagici, come ad esempio diverse specie di tonni e il pesce spada, sia le imbarcazioni che ne fanno uso. Le reti spadare costituiscono un tipico esempio di reti da posta derivante d'altura, che quindi non vengono ancorate, ma calate in mare e lasciate alla deriva .

Rispetto ai metodi tradizionali di pesca, le differenze si presentano come sostanziali. Non si tratta infatti di reti lunghe poche centinaia di metri, bensì di reti in fibra sintetica assai resistente, lunghe fino a 20 km, larghe fino a 30 con il lato di misura superiore a 15 cm., che vengono calate in mare da potenti pescherecci a motore, capaci di spostarsi facilmente in mare aperto.

Si tratta di un attrezzo da pesca che, proprio grazie alle sue caratteristiche intrinseche, risulta particolarmente efficace. Da un punto di vista strutturale, si tratta infatti di reti cd. ad imbrotto, formate da un solo pannello di rete, disposte a zig zag e lasciate lente, così da permettere la cattura de "per avvolgimento" dei pesci, che nuotando parallelamente alle stesse in cerca di una via di uscita, coi colpi di coda finiscono col muovere ulteriormente la rete, che li avvolge fino ad intrappolarli definitivamente.

E' opportuno chiarire sin da ora come le attività di pesca con reti da posta derivanti presentino un livello di selettività, e conseguentemente di sostenibilità, molto basso, stimato inferiore al 20%, tale da comportare la cattura non solo delle specie bersaglio, ma anche l'apprensione di esemplari immaturi o comunque sottomisura, ancorché appartenenti anch'essi alle specie di interesse commerciale - cagionando quindi un sensibile impoverimento degli stock di potenziali riproduttori - nonchè catture accessorie o comunque rischi per le popolazioni diverse.

Non a caso la Commissione Baleniaria Internazionale, di cui l'Italia è membro, ha più volte manifestato la propria preoccupazione per i livelli non sostenibili di catture accidentali di tartarughe marine e cetacei, la cui popolazione, è stimata ridursi annualmente, solo nel Mediterraneo, di circa 2000-2500 esemplari.

Inoltre, va considerato come tra gli esemplari oggetto di cattura accessoria rientrano sia delfini comuni, che dal 2004 sono stati inseriti, tra le specie maggiormente minacciate di estinzione dall'IUCN, sia, assai frequentemente, specie protette ai sensi della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981 n.503. Si pensi ad esempio ai cetacei, elencati nell'Allegato II "Specie rigorosamente protette" della Convenzione.

Per avere un'idea delle dimensioni e della gravità del fenomeno, si consideri che intorno alla metà degli Anni Novanta, la flotta italiana, comprese le barche di piccole o medie dimensioni per la cattura dei pesci pelagici, era arrivata a circa un migliaio di unità e che la lunghezza media delle spadare era di circa 12 km., il che comportava, in buona sostanza, l'utilizzazione di reti di una lunghezza pari circa ad 8500 km., superiore all'interno profilo costiero dell'Italia, Isole comprese.

Non a caso dunque, dopo la Risoluzione dell'ONU 44/225 del dicembre 1989, la Comunità Europea, che già in precedenza aveva comunque adottato il Regolamento 83/170/CEE per la tutela dei fondali di pesca, la conservazione delle risorse biologiche marine e il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e in condizioni economiche e sociali appropriate, seguito dal Regolamento 86/3094/CEE istitutivo di misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, nel 1992, emanò un primo strumento di contrasto, il Regolamento 92/345/CEE del 28 ottobre 1991, che, mediante l'introduzione dell'art.9-bis al Regolamento del 1986, vietava l'utilizzazione di reti di lunghezza maggiore a 2,5 km. Peraltro, il Regolamento in parola non trovò sostanzialmente applicazione da parte degli stati membri a causa della scarsa redditività di reti così corte.

Finchè, dopo un iter particolarmente complesso e travagliato, l'unione Europea intervenne con una serie di atti, tra i quali, in il Regolamento n. 1626/1994 che disciplina, tra l'altro, l'uso degli strumenti da pesca non selettivi. Gli obiettivi di tutela della fauna marina sono stati oggetto del successivo Regolamento n. 894/97, poi modificato dal Regolamento n. 1239/98, che ha vietato l'utilizzo nel Mediterraneo di reti da posta derivanti di lunghezza superiore ai 2,5 km e la cattura, con queste reti, di tonni e pesci spada.

Per ottemperare al divieto comunitario ed al fine di limitare il pregiudizio economico che poteva conseguire per i pescatori, sono stati stanziati ingenti fondi per realizzare piani obbligatori di dismissione e riconversione delle unità abilitate all'uso delle reti vietate. L'Italia ha quindi adottato la legge n.134 del 06.07.2002, che ha stanziato 5 milioni di euro per il solo anno 2002 per attuare il piano di riconversione.

Stante l'urgente necessità di porre in essere un'azione più efficace di contrasto ed annullamento delle forme distruttive ed illegali della pesca anche a livello comunitario, che, soprattutto nel Mediterraneo, stavano continuando ad intaccare pesantemente le risorse naturali e biologiche, e considerato che l'art.130 R del Trattato, paragrafo 2, (nella versione attuale art.174) stabilisce in maniera espressa il principio secondo cui tutte le misure comunitarie devono tenere conto, in via preventiva, delle esigenze di tutela dell'ambiente, il Consiglio, nel 1998, provvedeva alla modifica del Regolamento 97/894/CEE, che aveva istituito misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, e in cui, l'art.11, aveva già posto divieto espresso a qualsiasi imbarcazione di tenere a bordo o effettuare attività di pesca con da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata fosse superiore a 2,5 km.

Invero, il Consiglio, sulla scorta dei pareri scientifici che aveva acquisito in *subjecta materia*, ritenuto necessario da un lato disegnare ulteriori misure di conservazione tese ad assicurare uno sfruttamento più razionale e sostenibile delle risorse acquatiche marine, dall'altro stabilire principi e modalità a livello comunitario, affinché ciascuno stato membro potesse gestire le attività dei pescherecci battenti la propria bandiera o comunque soggetti alla propria giurisdizione, in data 8 giugno 1998 provvedeva ad adottare il Regolamento 98/1239/CEE.

Il predetto Regolamento, nel ribadire le previsioni del sopra richiamato art.11, disponeva altresì il divieto, a far data dal 1° gennaio 2002, di tenere a bordo ed effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti destinate alla cattura delle specie elencate nell'All. VIII, nonché lo sbarco delle stesse (art.11-bis, commi 1 e 2).

La messa al bando delle reti pelagiche derivanti ha pertanto posto al legislatore italiano, la necessità da un lato di procedere ad una ridefinizione delle caratteristiche tecniche del sistema "attrezzi da posta" rispetto a quella contenuta nel DPR 2 ottobre 1968 n.1639, dall'altro di varare piani più efficaci per la dismissione e/o la riconversione delle spadare, riconoscendo al contempo nuovi contributi economici a sostegno sia degli armatori che degli equipaggi.

Per effetto del riconoscimento dell'indennità di buonuscita, l'unità ammessa ai benefici non avrebbe più potuto esercitare attività di pesca con reti da posta derivante, e anzi, i proprietari avrebbero dovuto produrre apposita istanza alla Capitaneria di Porto per cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, mentre era previsto che le reti fossero consegnate alla presentazione della domanda, per poi venire distrutte, riciclate o trasformate. Chi avesse optato, al contrario, per la riconversione, avrebbe potuto ottenere l'integrazione della licenza di pesca, oltre che con il sistema a circuizione, anche con un altro attrezzo, tra quelli previsti dall'art. 19, commi 5 e 6, del DM 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari.

Il primo provvedimento adottato in materia fu il DL 7 maggio 2002 n.85, convertito nella legge 6 luglio 2002 n.134, con il quale, per l'adozione del "Piano di dismissione e riconversione delle rimanenti unità autorizzate alle reti da posta derivanti", fu autorizzata, solo per l'anno 2002, la somma di € 5.000.000, da destinarsi - è bene sottolinearlo - senza finalità di reddito per i beneficiari, ma unicamente a scopo indennitario.

Tuttavia, non essendo stato predisposto, in via preventiva, un censimento delle reti esistenti, si verificò che a circa 600 armatori, che avevano aderito ai progetti di riconversione, fu dato modo di percepire un contributo pubblico che successivamente, sarebbe risultato superiore ai €220.000.000, pur continuando a fare uso di reti derivanti.

In ogni caso, come si accennava poc'anzi, per salvaguardare l'attività di altri pescatori che utilizzavano le reti derivanti per la pesca costiera di piccoli pesci pelagici, era già stata definita la tipologia tecnica della "ferrettara". Si tratta di una rete pelagica con una maglia assai più stretta e di lunghezza pari a circa 2 km e da utilizzarsi a 3 miglia (inizialmente ne era consentito l'utilizzo sino a 6) dalla costa, ma che proprio a causa della lunghezza insufficiente e dell'uso sottocosta, si tratta di uno strumento sostanzialmente non utilizzabile per la cattura del pesce spada.

Come si comprende, tuttavia, gli interessi economici legati alla vendita del tonno e del pesce spada erano talmente forti che, incredibilmente, dalla messa al bando delle reti in poi, ogni anno, puntualmente, il Ministero delle Politiche Agricole, per tramite di propri decreti, tutti impugnati dalle Associazioni ambientaliste ed annullati dal TAR Lazio, ha tentato, in tutti i modi, di dettare regole in deroga rispetto alle rigorose prescrizioni comunitarie.

Anche quest'anno, il decreto impugnato di cui trattasi, anch'esso in deroga, o meglio, in contrasto, con la vigente normativa nazionale e comunitaria, consentiva l'uso delle "ferrettare" nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca da parte delle unità (vale a dire senza limiti di distanza dalla linea di costa) e ciò in violazione, come detto, di precise disposizioni comunitarie.

In primo luogo, era chiara la violazione, in relazione all'art.249 del Trattato, degli artt. 9 del Regolamento 02/2371/CEE e 11-bis del regolamento 98/1239/CEE, che rispettivamente recitano: *"Uno stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee base, purché la Comunità non abbia adottato misure di*

conservazione e di gestione specificamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'art. 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente" ... "Dal 1° gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII", dal momento che veniva consentito l'uso delle ferrettare al di fuori delle acque territoriali (12 miglia), in cui la competenza è esclusivamente comunitaria.

Il tutto in un contesto in cui, anche nelle acque territoriali, gli Stati Membri dovrebbero adottare misure tese alla conservazione (e non già alla distruzione, come nella fattispecie) delle risorse ittiche.

Al contempo, pur essendo la ferrattara uno strumento destinato alla cattura dei pesci piccoli, l'uso di queste reti a maglia larga, se utilizzato a notevole distanza dalla costa (di fatto, come detto, senza limiti dalla costa) è capace, persino a prescindere dalle reali intenzioni dei pescatori, di catturare pesci di dimensioni ben maggiori, quali il tonno e il pesce spada – non catturabili, come detto, sin dal 2002, per tramite di questi mezzi – e, in ogni caso, una serie di altre specie, non bersaglio e anzi oggetto di protezione, tra cui, si annoverano, in particolare, diverse specie di cetacei (delfini, balene, ecc.). In tal guisa violando le precitate disposizioni comunitarie, ed esponendo lo Stato Italiano a pesanti sanzioni pecuniarie comminate in caso di infrazione alle vigenti norme.

Va da sé, come abbiamo avuto modo di osservare sulle pagine di questa rivista in occasione di altri provvedimenti ministeriali impugnati dalle Associazioni ed annullati dalla magistratura amministrativa, anche questo decreto ministeriale non pare poter passare indenne dalla censura di eccesso di potere per sviamento che, come noto, attiene alla causa dell'atto, e si verifica in tutti i casi in cui il potere pubblico venga utilizzato a beneficio di alcuni soggetti privati a scapito degli interessi pubblici collettivi, nella fattispecie di rilievo costituzionale e comunitario.

Il che rende evidentemente ineccepibile l'ennesima decisione del Tar in argomento, in cui, già in sede di decreto presidenziale, si è riconosciuto il gravissimo pregiudizio all'ambiente e alla fauna marina protetta procurato da questi strumenti.

Valentina Stefutti

Publicato il 26 giugno 2009

Della stessa autrice segnaliamo:
"Le aree naturali protette. La legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394"
Videolezione a cura dell'Avv. Valentina Stefutti
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambiatedizioni.net/>)



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione